VERBALE DI ACCORDO

Roma, 8. 6. 2009

Tra

Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero nella persona del suo Presidente Mons. Luigino Trivero, in rappresentanza anche degli Istituti diocesani ed interdiocesani per il sostentamento del Clero

e

la FISASCAT-CISL e la F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L.

Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti compresi nella sfera di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero, di cui al § 1 del can. 1274 del codice di diritto canonico e all'art. 21 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.L. n. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni,

CONVENGONO DEFINITIVAMENTE

⇒ di aderire al Fondo di previdenza complementare FON.TE (Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio, turismo e servizi);

⇒ le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro (con decorrenza dal momento in cui il lavoratore ne fa richiesta) sono costituite da:

- ✓ 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
- ✓ 1,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico degli Istituti;
- ✓ 50% del TFR prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo per i dipendenti con prima occupazione antecedente al 29/04/1993;
- ✓ 100% del TFR maturando dal momento dell'iscrizione a FON.TE per i dipendenti con prima occupazione successiva al 28/04/1993;
- ✓ una quota, una tantum, non utile ai fini pensionistici, pari ad € 15,50, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,62 a carico del lavoratore, da versarsi all'atto dell'iscrizione.

⇒ è data facoltà ai lavoratori aderenti di effettuare versamenti più elevati rispetto a quelli sopra indicati;

⇒ le trattenute da parte del datore di lavoro verranno effettuate con cadenza mensile, con opportuna evidenziazione sulla busta paga;

⇒ i versamenti al Fondo a cura del datore di lavoro avverranno con cadenza trimestrale, o con la cadenza successivamente stabilita da FON.TE.

Letto, confermato e sottoscritto

FISASCAT-CISL/F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L. I.C.S.C.

